



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PORTO E MARE
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-1

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Giugno la sottoscritta Capurro Silvia in qualita' di dirigente della Direzione Porto E Mare, di concerto con Petacchi Laura in qualita' di dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DICHIARAZIONE DI NON CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE RELATIVO AGLI AMBITI S3, S4 e S5 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE PRESSO CALATA CONCENTER, NEL PORTO DI GENOVA.

Adottata il 20/06/2018
Esecutiva dal 20/06/2018

20/06/2018	CAPURRO SILVIA
20/06/2018	PETACCHI LAURA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PORTO E MARE
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-1

OGGETTO DICHIARAZIONE DI NON CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE RELATIVO AGLI AMBITI S3, S4 e S5 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE PRESSO CALATA CONCENTER, NEL PORTO DI GENOVA.

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Premesso che:

il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169, che ha riorganizzato e semplificato la disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

l'articolo 1 comma 5 del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che: *“Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono Adeguamenti Tecnico funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli Adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. E’ successivamente acquisito parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla proposta di adeguamento tecnico funzionale. L’adeguamento Tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall’adeguamento medesimo”*;

le Linee Guida 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa i nuovi Piani Regolatori Portuali (PRP) stabiliscono che l’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) può essere proposto nelle more della redazione dei nuovi Piani Regolatori di Sistema Portuale, trattandosi di modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano in termini di obiettivi, strategie e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo;-

Premesso inoltre che:

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSPMLO) con nota prot. 0006083 del 12.03.2018, protocollata presso il Comune di Genova con il n. 87189 in data 3.4.2018, ha formalizzato istanza di “Adeguamento Tecnico Funzionale relativo agli ambiti S3, S4 e S5 del vigente PRP di Genova”, nell’ambito dell’iter procedurale di cui all’art. 5 comma 5 della L. n. 84/94 e smi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'istanza è stata attivata da AdSPMLO in attuazione della Deliberazione assunta il 29.09.2017, protocollo n° 67/2/2017, titolata "Terminal Rinfuse Genova S.r.l.: autorizzazione temporanea allo svolgimento di operazioni portuali per traffici convenzionali e containerizzati presso ponte Rubattino ed area "Ghigliazza" e relativi e connessi procedimenti amministrativi", atto con cui il Comitato di Gestione di AdSPMLO ha dato "mandato agli Uffici dell'Ente per lo svolgimento dell'istruttoria relativa all'istanza presentata in via prioritaria e preferenziale da Superba Srl sul compendio ENEL ed annesso carbonile, anche al fine di procedere con i necessari adempimenti urbanistici...";

lo svolgimento di tale adempimento urbanistico è propedeutico alla conclusione della valutazione dell'istanza di concessione che Superba S.r.l., con l'adesione di Carmagnani S.p.a., ha presentato ad AdSPMLO per realizzare nuove strutture di stoccaggio e movimentazione dedicate ai prodotti chimici nelle aree in via di dismissione ad oggi in concessione ad Enel Produzione (con centrale e relativo carbonile su Ponte ex Idroscalo) che comprende anche un accosto dedicato con banchina attrezzata su Ponte San Giorgio;

sulla base del prossimo rilascio della centrale Enel e delle aree pertinenti, con particolare riferimento all'ex carbonile e sulla scorta dell'istanza formalizzata dalle Società Superba e Carmagnani, AdSPMLO intende procedere con ATF del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) che consenta di ampliare le articolazioni funzionali ammissibili relative agli ambiti S3, S4 e S5 del vigente PRP, inserendo, in aggiunta alle articolazioni funzionali già presenti, l'articolazione funzionale C5 che riguarda le "operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio delle rinfuse liquide: prodotti chimici";

le motivazioni su cui si fonda l'istanza fanno riferimento da un lato all'esigenza di superamento della presenza dei depositi petrochimici Superba e Camagnani dal contesto cittadino, dall'altro alla sopraggiunta disponibilità delle aree individuate in abito portuale all'indomani della dismissione dell'attività della centrale Enel nell'area di Calata Concenter/Ponte ex Idroscalo, sopraggiunta nel 2017;

Rilevato che:

il PRP vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 31 Luglio 2001, rettificata con Deliberazione n. 61 del 13 Novembre 2001, include gli Ambiti S3, S4 e S5 oggetto di ATF nell'Area territoriale S – Sampierdarena, complessivamente destinata alla funzione commerciale C così come definita dall'art. 7 della Normativa di Piano Regolatore Portuale nell'ambito dello Schema Generale di Piano;

il PRP, per quanto concerne l'area territoriale di Sampierdarena, consente la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti chimici (funzione indicata come C5 nelle relative schede tecniche) esclusivamente negli Ambiti S1 ed S6, così escludendo la stessa dagli Ambiti S3, S4 ed S5 interessati dalla proposta di realizzazione dei nuovi depositi di cui all'istanza di AdSPMLO innanzi richiamata;

per quanto concerne il PRP, gli ambiti S3 ed S4 corrispondono alle aree occupate dalla centrale ENEL e relativo carbonile in calata Concenter/ponte Ex Idroscalo, dove permangono la sottostazione TERNA e la cabina di distribuzione ENEL, mentre l'ambito S5 corrisponde all'accosto sul lato ponente del ponte S. Giorgio, noto anche come Terminal Rinfuse;

la funzione C5, ai sensi dell'art. 7 della normativa di Piano, appartiene alla categoria delle funzioni commerciali, che peraltro caratterizzano tutta l'Area Territoriale di Sampierdarena;

detta articolazione funzionale C5, nella proposta di ATF avanzata da AdSPMLO, andrebbe dunque ad integrare quelle già esistenti negli Ambiti S3 ed S5 (relative alla movimentazione e stoccaggio contenitori - C1, merci convenzionali - C2 e rinfuse solide - C3) e nell'Ambito S4 (impianti tecnologici - IT) relativo alla centrale ENEL;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

secondo AdSPMLO la sopra esposta interpretazione della funzione C5 non si pone in contrasto sotto il profilo sostanziale con la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, consentendo il ricorso all' ATF di cui dall'art. 5 comma 5 della L. 84/94 e smi;

Rilevato inoltre che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2015, la Civica Amministrazione ha approvato il PUC, contestualmente perfezionando il raggiungimento dell'Intesa con AdSPMLO ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett. f) della L.R. n. 36 del 1997 e smi, mentre con Determinazione Dirigenziale n. 18/2015 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b, punto 3), della L.R. n. 11/2015, il PUC è entrato in vigore il 3.12.2015;

la "Relazione Descrittiva dell'apparato normativo" del vigente PUC conferma che *"Il Piano, tenuto conto del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova approvato con D.C.R. n. 35 del 31.07.2001 e 61 del 31.11.2001, contiene proposte di approfondimento della pianificazione delle aree soggette alla disciplina dello stesso Piano Portuale. Sono confermate come aree di interesse urbano gli archi costieri dell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ed i Distretti di trasformazione ricadenti entro il confine del demanio portuale. Sono confermate di interesse portuale le ulteriori aree ricadenti entro il suddetto confine. [...] (c.2)";*

le richiamate disposizioni del PUC sono coerenti col PRP vigente ove stabilisce, ai comma 7 e 8 dell'art. 6 delle Norme Generali, che negli ambiti ad esclusiva funzione portuale operano le previsioni del Piano Regolatore Portuale mentre negli ambiti a prevalente funzione urbana operano esclusivamente le previsioni dello strumento urbanistico comunale (l'ambito S5, all'interno del confine del demanio portuale, è fra quelli che il PUC vigente d'Intesa con AdSPMLO conferma di "interesse portuale");

l'Area Territoriale Sampierdarena in questione è inoltre interessata dalle previsioni infrastrutturali di PUC, con specifico riferimento alla cartografia del Livello 2 ed alla relativa disciplina nelle Norme di Conformità Urbanistica, riguardanti la riorganizzazione di Lungomare Canepa e del Nodo di San Benigno, sui quali gravitano i varchi portuali denominati Etiopia e San Benigno;

la cartografia del PUC di livello paesaggistico puntuale individua la Lanterna come componente del paesaggio di rilevante valore, nello specifico come "area di rispetto delle emergenze paesaggistiche", e coerentemente l'Assetto Urbanistico del PUC ricomprende la Lanterna nell'"*impianto urbano storico*";

l'Intesa innanzi richiamata ratifica la sostanziale condivisione dei contenuti di PUC da parte di AdSPMLO, con particolare riferimento al sistema infrastrutturale assunto dal Piano Urbanistico anche in relazione alla sua connessione con le aree portuali, pur evidenziando alcuni problemi di coordinamento in fase attuativa delle opere infrastrutturali, ferroviarie e stradali interne ed esterne al porto, particolarmente evidenti riguardo al nodo infrastrutturale di Sampierdarena, oltre ad auspicare "*un profondo ed efficace processo di razionalizzazione degli spazi interni al porto*";

il vigente PUC è dotato di specifici elaborati e disposizioni normative finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

l'Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) è parte integrante della Descrizione Fondativa del PUC, ed è stato elaborato allo scopo di evidenziare gli elementi territoriali ed ambienta-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

li vulnerabili, assumendo le informazioni fornite dalle aziende, gli atti emessi dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 334/99 (ora art. 10 del D.Lgs. 105/2015), cui si aggiungono ulteriori specifiche norme in materia di tutela del territorio dai Rischi di Incidente Rilevante presenti nelle Norme Generali di PUC (art.17 punto 6.) e le eventuali modifiche di tali elaborati determinerebbero variante al vigente PUC;

il PUC prevede inoltre una disciplina finalizzata alla *“ricollocazione dello stabilimento della Carmagnani in ambito portuale [che] potrà essere ricercata d'intesa con l'Autorità Portuale di Genova”* (rif. Scheda Distretto 02 Carmagnani-Fondega Sud delle Norme di Congruenza PUC) ed al *“Superamento della presenza del deposito petrolchimico della “Superba” e sostituzione con un insediamento a carattere urbano. La ricollocazione dello stabilimento della Superba in ambito portuale potrà essere ricercata d'intesa con Autorità Portuale”* (rif. Scheda Distretto 03 Superba);

nel corso dell'anno 2015 AdSPMLO ha avviato procedura di consultazione/scoping ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/2012 recante *“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”* (rif. Conferenza istruttoria ex c.2 art. 8 della L.R. n. 36/2012, tenuta in data 26/06/2015) sullo Schema del nuovo Piano Regolatore Portuale, procedimento interrottosi a seguito delle modifiche apportate alla L.84/1994 innanzi richiamate;

gli *“Scenari di Piano”* contemplavano la ricollocazione in ambito portuale di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante: in particolare per Carmagnani e Superba erano proposti due siti alternativi, uno dei quali Ponte Idroscalo;

il parere fornito dal Comune di Genova sullo Schema del nuovo PRP nell'ambito della procedura di consultazione/scoping ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/2012, rilevava la necessità (per valutare al meglio la sostenibilità del PRP rispetto all'infrastruttura urbana e all'impatto sulla rete stradale cittadina dei flussi in entrata e in uscita dall'area portuale), di differenziare i dati di flusso per tipologia e per varco di accesso, al fine di individuare i possibili percorsi per gli addetti e operatori delle aree portuali, fra cui quella di Sampierdarena;

lo stesso parere, per quanto riguarda gli impianti RIR, chiedeva la messa in opera di misure dirette a riportare le aree di danno all'interno di quelle portuali, non eccedendo nel merito circa le ipotesi di localizzazione;

Considerato che:

l'entrata in vigore del DLgs 105/2015 cd. *“Seveso III”* ha comportato l'abrogazione del Decreto Ministeriale 16 maggio 2001 (rif. art.33, c.2, lett. m) che regolamentava il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi, esclusione ulteriormente confermata con l'emendamento del previgente comma 5 dell'art.5 della L.84/1994 stabilita dal Decreto Lgs. n. 232/2017;

nel corso dell'iter dell'ATF, dopo l'espressione di *“non contrasto”* con il vigente PUC da parte del Comune, gli Enti competenti dovranno accertare i requisiti di *“fattibilità tecnica e non rilevanza ambientale (ai fini del procedimento VIA) della proposta di ATF”* (rif. Linee Guida per la Redazione dei Piani Regolatori Portuali);

in data 3 aprile 2018 il Comune di Genova ha evidenziato ad AdSPMLO che le aziende Superba e Carmagnani gestiscono impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) per l'insediamento dei quali le leggi vigenti (nella fattispecie, il Decreto Legislativo n. 105/2015) e conseguentemente il PUC (all'art. 17 punto 6 delle Norme Generali del Piano) dispongono particolari cautele di compatibilità col contesto, chiedendo ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione in merito;

in data 7 maggio 2018 AdSPMLO ha risposto confermando che *“l'attuazione dell'ATF indurrà la realizzazione di un deposito soggetto agli adempimenti del Decreto Legislativo n. 105/2015 in ma-*

teria di rischio di incidente rilevante per i quantitativi massimi potenzialmente presenti di sostanze infiammabili e pericolose per l'ambiente", allegando "documentazione relativa a valutazioni sulla sicurezza degli impianti", e rinviando alle aziende Superba e Carmagnani per la presentazione di ulteriori elementi ritenuti utili;

in data 10 maggio 2018 il Comune di Genova ha ritenuto opportuno adire al Comitato Tecnico Regionale (CTR) richiedendo il parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 105/2015, anche in ragione del fatto che AdSPMLO non è più tenuta a redarre il RISP (Rapporti Integrato di Sicurezza Portuale), che era l'equivalente in ambito portuale del RIR richiesto al Comune per gli impianti in questione;

in esito alla propria seduta del 14 maggio 2018, il CTR ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori, richiamando l'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 105/2015 (ad oggi D.M. LL.PP. del 09.05.2001), richiesta che il Comune di Genova in data 21 maggio 2018 ha doverosamente inoltrato all'Autorità Portuale ed alle due Società interessate;

in data 25 maggio la Soc. Superba, in estrema sintesi, ha contestato detta istanza sostenendo che le informazioni da fornire a cura del gestore al CTR ai sensi del D.M. 09.05.2001 attengono ad una fase di progettazione più avanzata di quella attuale, ancora da avviare, e che quelle ad oggi elaborabili in materia di RIR sono già contenute nella richiesta Relazione Ambientale Sintetica (RAS) presentata per l'ATF;

in ogni caso nelle fasi successive del procedimento approvativo dell'ATF, gli Enti competenti dovranno accertare la fattibilità tecnica e la non rilevanza ambientale eventualmente chiedendo le opportune integrazioni alle documentazioni depositate agli atti;

Rilevato inoltre che:

con deliberazione n.9 del 25 gennaio 2018 la Giunta Comunale, sulla base di specifiche argomentazioni tecniche contenute nella Relazione tecnica allegata alla delibera stessa, si è pronunciata in merito al "non contrasto" con gli strumenti urbanistici vigenti della proposta di adeguamento tecnico funzionale relativo all'ambito S5 del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova, finalizzata allo svolgimento di operazioni portuali per traffici convenzionali e containerizzati presso Ponte Rubattino e Area Ghigliazza", area contigua a quella oggetto del presente provvedimento, svolgendo alcune valutazioni discrezionali su profili specifici e formulando "raccomandazioni" ad Autorità di Sistema Portuale;

il parere del Comune, riferito ad area contigua rispetto a quella oggetto del presente provvedimento, collocata nel medesimo Ambito S5 Porto commerciale di Sampierdarena e insistente sul medesimo sistema infrastrutturale, veniva quindi assunto formulando raccomandazioni nei confronti di Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova, inerenti la necessità di coordinamento ed approfondimento delle presenti e future fasi attuative della pianificazione portuale e comunale, di seguito riportate:

- promuovere d'intesa con il Comune, tavoli di monitoraggio dell'avanzamento delle opere infrastrutturali di prossimità città/porto programmate, con la partecipazione degli Enti e delle Aziende a vario titolo interessati per l'attuazione coordinata delle opere in programma;
- svolgere, d'intesa con il Comune per quanto concerne gli effetti sulla viabilità cittadina, la rilevazione, l'analisi e la gestione dei flussi attuali e previsti da/per i diversi varchi portuali, tenuto conto delle varie tipologie di utenza (Logistica, Turistica, Addetti) e di prevedibili scenari di criticità periodici/stagionali e/o legati a situazioni contingenti (es. realizzazione lavori secondo lotto di S. Benigno da parte di Autostrade per l'Italia Spa);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

– verificare col Comune e gli Enti competenti, la possibilità di “ricomporre una continuità tra Porto Antico e la Lanterna, e tra questa e l’acqua ...”.

Ritenuto dunque di valutare come non in contrasto con il vigente Piano Urbanistico Comunale la suddetta proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale relativa agli ambiti S3, S4 e S5 del vigente PRP, anche in virtù della correlata raggiunta Intesa con Autorità Portuale ex art. 38, comma 2 lett. f) della L.R. n. 36/97 e s.m.i. nonché del parere reso dal Comune di Genova sullo schema del nuovo PRP, espresso nell’ambito della procedura di consultazione/scoping ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS) durante la conferenza istruttoria tenutasi il 26/06/2015 e della dichiarazione di “non contrasto” col vigente PUC di proposta di ATF avanzata da AdSPMLO per area contigua a quella di cui tratta il presente provvedimento (vedi DGR 9/2018);

Ritenuto altresì, con particolare riferimento a quest’ultima dichiarazione, di richiamare espressamente le raccomandazioni nei confronti di AdSPMLO in quanto pertinenti anche alla proposta di ATF in esame;

Visti il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 232, il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché il Decreto legislativo n. 105/2015;

DETERMINANO

- 1) Ferme restando le raccomandazioni espresso con Deliberazione di Giunta Comunale n.9/208, di dichiarare il “non contrasto” con gli strumenti urbanistici vigenti della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore Portuale, finalizzata ad ampliare le articolazioni funzionali ammissibili relative agli ambiti S3, S4 e S5 del vigente PRP, inserendo, in aggiunta alle articolazioni funzionali già presenti, l’articolazione funzionale C5 che riguarda le “operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici”, di cui alla nota di AdSPMLO prot. 0006083 del 12.03.2018, protocollata presso il Comune di Genova con il n. 87189 in data 3.4.2018;
- 2) di dare atto che la suddetta dichiarazione è subordinata alla condizione che l’insediamento dei depositi non comporti rischio di incidente rilevante per l’ambito urbano.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Direzione Porto e Mare
Arch. Silvia Capurro

Il Direttore
Direzione Urbanistica
Arch. Laura Petacchi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile